



**CITTÀ di ARZIGNANO**

Provincia di Vicenza

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA PISCINA FINO  
AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE  
PRESCRITTE DA AULSS 8 BERICA**

**IL SINDACO**

Nella Sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

VISTO il Regio Decreto n. 1265 del 27 Luglio 1934, e s.m.i.: “Testo unico delle leggi sanitarie”;

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO l’art. 117 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998, e s.m.i.: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Interventi d’urgenza”;

VISTA la nota prot. 24832 del 06/03/2020 con la quale il Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.U.L.S.S. 8 Berica comunica che l’impianto natatorio di Via dello Sport n. 2 supera, per alcuni parametri chimico-fisici, i limiti stabiliti dall’Atto di Intesa tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16.01.2003 recepiti con DGRV del 18.04.2003 e precisamente:

- vasca semi-olimpica da 25 mt.

Parametro Stafilocchi patogeni	Limite $\leq 1$ ufc/100ml	Valore Riscontrato 7 ufc/100ml
--------------------------------	---------------------------	--------------------------------

- vasca didattica

Parametro Stafilocchi patogeni	Limite $\leq 1$ ufc/100ml	Valore Riscontrato 20 ufc/100ml
--------------------------------	---------------------------	---------------------------------

- vasca ricreativa

Parametro Stafilocchi patogeni	Limite $\leq 1$ ufc/100ml	Valore Riscontrato 3 ufc/100ml
--------------------------------	---------------------------	--------------------------------

DATO ATTO che con la nota di cui sopra viene comunicata la non idoneità alla balneazione di tutte le vasche e stabilito che la ripresa della balneazione è subordinata al parere favorevole del suddetto Dipartimento;

RITENUTO di dover procedere, in un’ottica di prevenzione, ad assumere ogni iniziativa volta a tutelare la salute dei cittadini, e di ricorrere

al potere di ordinanza contingibile ed urgente in via esclusivamente precauzionale e cautelativa;

VISTI:

- l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze all’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

- gli art. 50, comma 5°, e 54, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali;
- lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

al legale rappresentante della G.I.S. S.S.D. a r.l. Via Circonvallazione 23/b – Castelfranco Veneto, in qualità di gestore dell'impianto natatorio di Via Dello Sport 2 in Arzignano di ottemperare e di adempiere a quanto indicato nella nota prot. 24832 del 06/03/2020 già trasmessa a cod. Società dall'AULSS 8 Berica.

**Pertanto si ordina l'immediata sospensione della balneazione che potrà essere ripresa solo subordinatamente al parere favorevole espresso dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica AULSS 8 Berica.**

### **DISPONE**

- la notificazione della presente ordinanza alla G.I.S. S.S.D. a r.l.;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica Veterinario dell'AULSS 8 Berica.
- che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

### **INFORMA**

che in applicazione al D.Lgs. n. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla residenza Municipale, lì 6 marzo 2020

**IL SINDACO**  
**Alessia Bevilacqua**  
(firmato digitalmente)

